

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI
NOLO A CALDO DI MEZZI SPECIALI A
SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE
DEGLI ASSET INFRASTRUTTURALI
COSTITUENTI LA RETE NELLE TRATTE DI
COMPETENZA DELLE DIREZIONI DI
TRONCO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA
S.P.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

1	DISPOSIZIONI GENERALI	6
2	LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....	7
2.1	Normativa nazionale e locale	7
2.2	Norme e certificazioni per l'esecuzione del servizio	8
2.3	Norme operative ed istruzioni di servizio Autostrade per l'Italia S.p.A.....	8
3	NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	9
3.1	Oggetto dell'Accordo Quadro	9
3.2	Descrizione dei servizi.....	10
3.2.1	Nolo di mezzi speciali.....	10
3.2.2	Attività di supporto al nolo di mezzi speciali	10
3.2.3	Salute e sicurezza	11
4	DISCIPLINA ECONOMICA	13
4.1	Remunerazione delle attività.....	13
4.2	Subappalto	14
5	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI.....	15
5.1	Richiesta di Servizi RDS	15
5.2	Proposta Tecnica (PT)	15
5.3	Contratti Attuativi	16
5.4	Regime di somma urgenza	17
5.5	Molteplicità Servizi	17
5.6	Controllo sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.....	17
5.7	Penali	18
5.8	Inadempimento di un CA	19
6	TEMPO DI ESECUZIONE, PROGRAMMAZIONE, PROROGHE, SOSPENSIONI E PENALI.....	21
6.1	Organizzazione dei Servizi e tempi di esecuzione dei CA.....	21
6.2	Sospensione delle prestazioni e ripresa	21
6.3	Proroghe per l'esecuzione dei Servizi	21
6.4	Ultimazione delle attività	22
7	ESECUZIONE DELL'AQ E NORME GENERALI	23
7.1	Modalità di esecuzione dei servizi.....	23
7.2	Struttura organizzativa dell'Appaltatore	24
7.3	Personale dell'Appaltatore	24
7.4	Compiti e ruolo del RT.....	25

7.5	Esecuzione del servizio	25
7.6	Tempi e modalità di attivazione dei noli	26
7.7	Mezzi ed attività di supporto	26
7.7.1	Attrezzatura minima per la tipologia by-bridge	28
7.7.2	Attrezzatura minima per la tipologia skyworker	28
7.7.3	Attrezzatura minima per la tipologia autopiattaforma	29
7.7.4	Attrezzatura minima per la tipologia cestello elevatore	29
7.8	Lavori notturni e festivi	30
7.9	Norme di sicurezza in presenza di traffico	30
7.10	Spese di pedaggio autostradale, regolamentazione degli accessi/uscita dall'autostrada 31	
7.11	Trasferimento di know-how	31
8	ONERI E OBBLIGHI DELL' APPALTATORE	32
8.1	Oneri e obblighi generali.....	32
8.2	Oneri e obblighi normativi.....	32
8.3	Oneri e obblighi operativi e documentali.....	32
8.4	Esecuzione del servizio in regime di qualità	34
8.5	Ordini di Servizio	34
8.6	Obblighi di riservatezza.....	34
9	VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI	35
9.1	Modifiche dell'AQ e dei CA durante il periodo di efficacia	35
9.2	Prezzi applicabili alle prestazioni variate e nuovi prezzi	35
10	RISOLUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO	37
10.1	Risoluzione dei singoli CA	37
10.2	Risoluzione dell'AQ	37
11	ALLEGATI.....	38

PREMESSA

La società AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. intende affidare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive integrazioni e modifiche, l'esecuzione del servizio di nolo (da intendersi a caldo) di mezzi speciali a supporto delle attività di gestione degli asset infrastrutturali costituenti la rete nelle tratte di competenza delle Direzioni Tronco di AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. Sono incluse nel servizio le attività di supporto all'uso dei mezzi speciali.

ACRONIMI E DEFINIZIONI

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuiti nell'Accordo Quadro. Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate:

Acronimi e definizioni	
AQ o Appalto	Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, al quale si riferiscono i servizi e le prescrizioni stabilite nel presente Capitolato
CA	Contratto Attuativo, stipulato durante il corso di validità dell'AQ, entro i limiti della somma complessiva indicata nel bando e sulla base del ribasso formulato nella procedura di selezione. Ogni Contratto Attuativo potrà essere affidato, a seguito di emissione di richiesta di servizi (RDS) formulata da parte della SA e previa Proposta Tecnica (PT), redatta e trasmessa dall'OE, verificata ed accettata dalle strutture competenti della SA
Servizi/o Prestazione/i	Attività oggetto dell'AQ e dei singoli CA
GNC	Giorni Naturali e Consecutivi
RDS	Richiesta di Servizi formulata da parte delle diverse Strutture della SA o dal RUP e sottoscritta dal DEC ove nominato
PT	Proposta Tecnica redatta e trasmessa dall'OE alle Strutture deputate della SA a seguito dell'emissione di RDS
SA	Stazione Appaltante, ovvero Autostrade per l'Italia S.p.A., coincidente con la Direzione di Tronco (DT) competente per ciascun lotto
RUP	Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione dei/CA, responsabile dei singoli interventi per i quali vengono richieste le prestazioni oggetto dell'AQ. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai RUP sono stabiliti dal Codice
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il soggetto individuato dalla SA nei casi previsti dall'art. 10 della Linea guida 3 ANAC, responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste dal rispettivo AQ e dai relativi CA. Ove non nominato le relative funzioni sono assorbite dal RUP

Acronimi e definizioni	
OE	Operatore Economico aggiudicatario, anche denominato Appaltatore e rappresenta la Ditta affidataria del servizio
Impresa appaltatrice	Soggetto terzo cui la SA può affidare i lavori di costruzione e/o manutenzione
Parti	Le parti interessate, intendendo con esse SA e OE
DT	Direzione di Tronco
CSA	Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, che regola il rapporto tra la SA e l'OE
Disposizioni Normative	Tutte le leggi, regolamenti, disposizioni nonché Circolari e Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici – Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – Strutture - Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d'Autore – Sicurezza – Tutela dei lavoratori – ed ogni altra riferibile all'AQ e ai contratti di che trattasi, nessuna esclusa
Codice	D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di pubblicazione del Bando di gara
Documenti di Gara	Documentazione di gara consistente in Bando, Disciplinare, Schema di Contratto, CSA, elaborati tecnici, Allegati di cui all'art. 11
Nuovo Prezzo (NP)	Prezzo formulato ai sensi dell'art. 9.2 del CSA
SAP	Stato Avanzamento Prestazioni
OdS	Ordine di Servizio
RT	Referente Tecnico come definito all'art. 7.4
DL	Direttore dei Lavori o Direzione Lavori

1 DISPOSIZIONI GENERALI

La sottoscrizione dell'AQ equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed integrale applicazione, nonché piena e incondizionata accettazione, da parte dell'OE, in relazione:

- all'oggetto delle prestazioni;
- al livello prestazionale richiesto;
- alle procedure ed agli standard adottati dalla SA;
- a tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e tutte le norme vigenti in materia oggetto dell'AQ di cui all'art. 2 del presente CSA;
- a tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, a tutti gli oneri, nonché a tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, nonché sulla esecuzione delle prestazioni.

Le attività oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d'arte e devono essere finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per la SA.

È compito dell'OE la direzione tecnica tramite il RT e l'organizzazione gestionale dei servizi oggetto di AQ e CA, che dovranno essere eseguiti, per l'intero periodo di durata contrattuale, in modo da non dare adito ad alcuna rimostranza o segnalazione di inadempienza da parte della SA, assumendo esplicitamente la responsabilità formale e sostanziale dei servizi resi alla SA stessa.

L'OE, nell'esercizio della propria attività, non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti della SA, né arrecare danni verso terzi che possano rivalersene verso la SA.

L'OE è obbligato ad eseguire i Servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla SA, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento delle strutture della SA e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rispettando i principi di piena e leale collaborazione.

Con l'AQ, la SA intende non solo ottenere i relativi Servizi ma anche avvalersi della capacità organizzativa e gestionale dell'OE, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l'esecuzione delle Prestazioni con la massima efficacia ed efficienza nei termini dell'AQ e dei CA, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e le qualità prestazionali prescritte, il rispetto delle leggi e delle norme che regolano la materia, nonché le norme e discipline aziendali.

L'OE assume anche l'impegno di assistere attivamente la SA per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione dei Servizi, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione degli stessi, privilegiandone la gestione in conformità ai Documenti di Gara ed agli obblighi prescritti da legge.

La conclusione dei termini temporali dell'AQ non comporta alcun impegno di affidamento al medesimo OE di tutti i Servizi residui configurati in sede di gara, ad eccezione di quelli per i quali sia stato già emesso un CA. Indipendentemente dal raggiungimento o meno del termine temporale dell'AQ, non potranno di contro essere emessi CA che superino il plafond di spesa previsto dall'AQ stesso.

2 LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

2.1 Normativa nazionale e locale

Tutte le Prestazioni oggetto dell'AQ e dei CA dovranno far riferimento alle Disposizioni Normative vigenti in materia.

Le norme di riferimento attualmente vigenti per l'esecuzione dell'AQ e dei CA sono, in via principale:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione), nelle parti ancora in vigore;
- D.M. 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e relative circolari attuative;
- Normativa ambientale di riferimento D.lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i e normative settoriali ambientali collegate a livello nazionale e locale;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza);
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Codice Civile;
- D.M. 7 marzo 2018 n. 49 "Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione;
- Linee guida ANAC.
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
- Decreto Ministeriale del 12/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Decreto interdisciplinare 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

Fermo restando quanto sopra, l'OE è tenuto a conoscere e rispettare ogni ulteriore disposizione applicabile per l'espletamento delle Prestazioni con particolare riferimento, a titolo indicativo ma non esaustivo, alle Disposizioni Normative, nonché alle norme in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d'Autore, Tutela dei lavoratori, nonché alle procedure e norme aziendali emesse dalla SA.

L'esecuzione dei Servizi dovrà tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa e/o regolamentare dovesse intervenire nei termini di durata dell'AQ e/o dei CA.

Dovranno altresì essere rispettate tutte le disposizioni tecniche specifiche vigenti alla data dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI, CIG).

L'AQ deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice Civile ed in caso di contrasto tra il contenuto dell'AQ ed il CSA, si considerano prevalenti le disposizioni dell'AQ.

L'OE è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto del singolo CA.

L'OE è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal CSA e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di deontologia del proprio Ordine professionale di appartenenza. La SA non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

Nel caso in cui una o più previsioni dell'AQ dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero risultare nulle o annullate ovvero oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'AQ stesso. In tal caso le Parti sostituiranno i contenuti dell'AQ risultati contrari a norme di legge o dichiarati nulli o inattuabili, con altre previsioni previste dalla legge, che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dell'AQ conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

2.2 Norme e certificazioni per l'esecuzione del servizio

L'OE esecutore del Servizio dovrà eseguire le attività in conformità alla Normativa nazionale e locale vigente durante l'espletamento dello stesso, anche in riferimento alle successive modifiche della stessa.

L'OE è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti di carattere esemplificativo e non esaustivo:

- a. Per chi accede al by bridge o alle piattaforme: Formazione e addestramento particolare, in base all'art. 37 D.Lgs 81/2008 (lavori in quota) e in base all'art. 77, comma 5 D.Lgs 81/2008 (DPI di terza categoria).
- b. Per chi guida il by bridge o le piattaforme: Utilizzatori di attrezzature particolari quali le seguenti (rif. Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012+ art. 73, comma 5 D.Lgs 81/2008). Vi sono soggetti formatori autorizzati e programmi di durata minima, differenziati per tipologia di piattaforma.
- c. Per tutti quelli che lavorano su strada: autorizzazione a manovra secondo formazione e procedure ASPI, relativamente al nuovo decreto segnaletica e ai cantieri autostradali (D. I. 22.01.2019).

2.3 Norme operative ed istruzioni di servizio Autostrade per l'Italia S.p.A.

L'OE dovrà attenersi per l'esecuzione delle attività oggetto dell'AQ:

- alle prescrizioni e istruzioni operative della SA relative al sistema di gestione qualità-sicurezza e ambiente in corso di predisposizione e che verranno fornite dalla SA all'OE in sede di aggiudicazione di gara;
- al Codice Etico di Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- alla norma operativa di Autostrade per l'Italia, Direzione Esercizio "Segnaletica per lavori. Segnalamento temporaneo ed esecuzione dei lavori in autostrada. Manuale operativo e allegati";
- alla norma operativa di Autostrade per l'Italia "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia – Giugno 2017".

3 NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

3.1 Oggetto dell'Accordo Quadro

L'AQ ha per oggetto l'affidamento del servizio di nolo (da intendersi a caldo) di mezzi speciali a supporto delle attività di gestione degli asset infrastrutturali costituenti la rete nelle tratte in gestione ad AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A., ricadenti negli ambiti territoriali di competenza delle Direzioni di Tronco di: Genova (DT1), Milano (DT2), Bologna (DT3), Firenze (DT4), Fiano Romano (DT5), Cassino (DT6), Pescara (DT7), Bari (DT8) e Udine (DT9).

Per mezzi speciali si intendono:

- l'attrezzatura mobile autocarrata tipo by-bridge per l'accesso all'intradosso di strutture di ponti e/o viadotti, cavalcavia ed opere minori;
- l'attrezzatura tipo skyworker con braccio articolato e cestello per l'accesso all'intradosso di strutture di ponti e/o viadotti, cavalcavia ed opere minori che richiedano una discesa massima di lavoro in negativo superiore a quella consentita dall'attrezzatura tipo by-bridge, o per l'accesso in quota di elementi quali sottostrutture (pile, spalle);
- autopiattaforme per l'accesso in quota di elementi quali sottostrutture (pile, spalle) o strutture portanti (calotta gallerie, intradosso impalcati);
- cestello elevatore per l'accesso in quota di elementi quali sottostrutture (pile, spalle) o strutture portanti (calotta gallerie, intradosso impalcati) o torri faro.

Nei prezzi, se non diversamente specificato, sono inclusi i noli (da intendersi a caldo), i carburanti, i lubrificanti, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il perditempo per i trasferimenti degli operatori (in numero due (2) per ogni singolo mezzo delle tipologie by-bridge e skyworker ed in numero di uno (1) per ogni singolo mezzo della tipologia autopiattaforma e cestello elevatore), il trasporto dei mezzi e delle attrezzature presso i siti d'intervento, attrezzi da lavoro per il taglio di piccola vegetazione. I prezzi sono relativi ad attività giornaliere, al quale saranno applicati sovrapprezzi per compensare eventuali oneri derivanti da attività organizzate su più turni, lavorazioni notturne (22:00-6:00) e/o festive.

L'elenco delle attività che l'aggiudicatario potrà essere chiamato a svolgere è contenuto all'interno di ciascun CA. L'aggiudicatario esecutore del servizio dovrà essere in grado di effettuare tutte le attività nel rispetto delle normative vigenti.

Gli importi e la durata dell'appalto sono riportati nel Disciplinare di gara.

L'Aggiudicatario si obbliga ad accettare i singoli CA emessi dalla SA per l'intera durata dell'AQ, a decorrere dalla stipula dell'AQ stesso o fino all'esaurimento dell'importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza del termine dell'AQ.

Le prestazioni di cui ai singoli CA non sono predeterminate nel numero, ma saranno individuate dalla SA nel corso dell'AQ.

Di conseguenza l'OE sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico - organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i servizi che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine dell'AQ, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

Verificandosi tale ipotesi, l'OE non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. I servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che l'OE possa avanzare alcuna pretesa né

pretendere risarcimenti o muovere eccezioni. L'importo contrattualizzato dal singolo CA remunera tutte le attività che l'OE dovrà espletare. L'OE, pertanto rinuncia sin da ora a richiedere qualsiasi ulteriore corrispettivo, per l'intera durata dell'AQ.

Tutti i corrispettivi, così come offerti in sede di gara dall'OE aggiudicatario, sono comprensivi dei costi indiretti o spese generali, dell'utile di impresa, degli oneri e obblighi di cui all'art. 8 del presente CSA e di tutti gli apprestamenti, mezzi, strumenti e personale definiti nell'insieme della documentazione posta a base di gara e integrata dall'offerta tecnica ed economica dell'OE, che rientra a far parte integrante e sostanziale dell'AQ con la sua sottoscrizione.

3.2 Descrizione dei servizi

Nel presente articolo sono riportate la descrizione e le tipologie di Servizi oggetto del presente AQ.

3.2.1 Nolo di mezzi speciali

Il nolo di mezzi speciali a supporto delle attività di gestione degli asset infrastrutturali costituenti la rete nelle tratte di competenza delle Direzioni di Tronco di Autostrade per l'Italia S.p.A. consiste nella messa a disposizione di macchine ed attrezzatura, compresi gli operatori (autisti e manovratori), volte a permettere l'esecuzione di quelle attività per la quale è necessario accedere a:

- intradosso di strutture di ponti e/o viadotti, cavalcavia ed opere minori;
- intradosso di strutture di ponti e/o viadotti, cavalcavia ed opere minori che richiedano una discesa massima di lavoro in negativo superiore a quella consentita dall'attrezzatura tipo by-bridge, o per l'accesso in quota di elementi quali sottostrutture (pile, spalle);
- elementi in quota quali sottostrutture (pile, spalle) o strutture portanti (calotta gallerie, intradosso impalcati) o torri faro.

Il nolo (da intendersi a caldo), oltre ai mezzi ed agli operatori (in numero due (2) per ogni singolo mezzo delle tipologie by-bridge e skyworker ed in numero di uno (1) per ogni singolo mezzo della tipologia autopiattoforma e cestello elevatore), comprendono: i carburanti, i lubrificanti, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il perditempo per i trasferimenti degli operatori, il trasporto dei mezzi e delle attrezzature presso i siti d'intervento, attrezzi da lavoro per il taglio di piccola vegetazione.

I prezzi sono relativi ad attività giornaliere, ai quali saranno applicati sovrapprezzi per compensare eventuali oneri derivanti da attività organizzate su più turni, lavorazioni notturne (22:00-6:00) e/o festive. I prezzi per le attività giornaliere prevedono l'impiego di ogni singolo mezzo in differenti siti.

3.2.2 Attività di supporto al nolo di mezzi speciali

Costituiscono parte integrante del servizio richiesto anche tutte le attività di supporto all'uso dei mezzi speciali quali: la disponibilità e l'utilizzo di mezzi propri ed eventuali attività di pulizia localizzate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: taglio di piccola vegetazione per facilitare la movimentazione e le manovre del mezzo tipo by-bridge, ecc.).

Tali attività risultano complementari a quelle relative all'esecuzione del servizio di nolo di mezzi speciali, ed è necessario che vengano preventivamente concordate e condivise con la SA nell'ambito dello specifico CA, in particolare per quelle che interferiscono con l'esercizio dell'infrastruttura, sulla base anche dei tipologici di cantiere e segnaletica che verranno forniti in sede di aggiudicazione della gara.

Resta inteso che l'OE dovrà farsi carico anche delle eventuali autorizzazioni da richiedere presso gli Enti preposti per la gestione del CA e l'esecuzione delle attività ivi previste (a titolo esemplificativo e

non esaustivo: richiesta ordinanza per attività interferenti con viabilità non autostradali, richiesta di permessi ed occupazione temporanea per attività su sedime non autostradale).

3.2.3 Salute e sicurezza

L'OE prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'OE è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'OE è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti di carattere esemplificativo e non esaustivo:

- a. far osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b. disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati e utilizzino i dispositivi personali di protezione individuale e collettiva appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- c. curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- d. informare immediatamente il RUP/DEC in caso di infortunio o di incidente occorso durante le attività, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- e. Per chi accede al by-bridge o alle piattaforme: Formazione e addestramento particolare, in base all'art. 37 D.Lgs 81/2008 (lavori in quota) e in base all'art. 77, comma 5 D.Lgs 81/2008 (DPI di terza categoria);
- f. Per chi guida il by-bridge o le piattaforme: utilizzatori di attrezzature particolari quali le seguenti (Rif. Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 e art. 73, comma 5 D.Lgs 81/2008). Vi sono soggetti formatori autorizzati e programmi di durata minima, differenziati per tipologia di piattaforma;
- g. Per tutti quelli che lavorano su strada: autorizzazione a manovra secondo formazione e procedure ASPI, relativamente al nuovo decreto segnaletica e ai cantieri autostradali (D. I. 22.01.2019).

La SA avrà facoltà di compiere ispezioni, accertamenti e verifiche nonché di richiedere informazioni all'OE circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell'OE delle previsioni di cui alla presente clausola, la SA ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'OE per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla SA, violazioni da parte dell'OE o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi.

Nei predetti casi l'OE dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Per ciascun lotto, si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare, ridurre, valutare e prevenire i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte e propri delle

stesse attività dall'OE e quelle svolte dai lavoratori della SA e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà allegato ai singoli Contratti Attuativi con l'indicazione delle specifiche misure da adottare e degli oneri da interferenza. Tale documento sarà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento congiunta tra le Parti prima dell'inizio delle lavorazioni e dell'esecuzione del Contratto Attuativo. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto attuativo, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori o durante la Prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza, previsti all'interno del D.U.V.R.I..

4 DISCIPLINA ECONOMICA

4.1 Remunerazione delle attività

Il servizio di nolo (da intendersi a caldo) di mezzi speciali, comprese le attività di supporto allo stesso, saranno remunerate attraverso l'applicazione dei prezziari, a cui viene applicato il ribasso offerto in sede di gara, ad eccezione degli oneri di sicurezza che rimarranno invariati.

Il nolo (da intendersi a caldo), oltre ai mezzi ed agli operatori (in numero due (2) per ogni singolo mezzo delle tipologie by-bridge e skyworker ed in numero di uno (1) per ogni singolo mezzo della tipologia autopiattaforma e cestello elevatore), comprendono: i carburanti, i lubrificanti, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il perditempo per i trasferimenti degli operatori, il trasporto dei mezzi e delle attrezzature presso i siti d'intervento, attrezzi da lavoro per il taglio di piccola vegetazione.

I criteri secondo cui si riconosce la remunerazione delle attività sono mostrati a seguire:

- 1) I prezzi, di cui all'Elenco prezzi allegato al presente CSA, sono relativi ad attività giornaliere, ai quali saranno applicati sovrapprezzi per compensare eventuali oneri derivanti da attività organizzate su più turni, lavorazioni notturne (22:00-6:00) e/o festive. I prezzi per le attività giornaliere prevedono l'impiego di ogni singolo mezzo, anche in differenti siti.
- 2) L'attività giornaliera presenta una durata complessiva di 8h. Il costo giornaliero di 8h si attiva all'ingresso del mezzo all'interno dell'area di cantiere, pertanto è ricompreso nel prezzo il costo del trasferimento del mezzo dal luogo di origine al luogo di cantiere e viceversa.
- 3) Nel caso di prestazione giornaliera di durata superiore a 8h o di prestazione notturna e/o festiva, si applica il relativo sovrapprezzo, come indicato all'interno dell'Elenco prezzi.
- 4) Per ogni giorno di attività non continuativa o continuativa superiore a 24h, viene sempre riconosciuto il costo minimo per il nolo giornaliero del mezzo di 8h: se l'attività si sviluppa su due giorni, ma in maniera non continuativa, ad esempio si ha la necessità del mezzo per 6h un giorno e 6h il giorno successivo, si applica il costo di nolo giornaliero per due giorni.
- 5) Nel caso di attività di durata complessiva continuativa inferiore a 24h, ad esempio se questa inizia alle ore 22:00 di un giorno e termina alle ore 9:00 della mattina del giorno successivo, si applica: il costo del nolo giornaliero del mezzo per 8h (dalle ore 22:00 alle ore 6:00 della mattina del giorno successivo), il sovrapprezzo per l'attività notturna (dalle ore 22:00 alle ore 6:00 della mattina del giorno successivo) e per le restanti 3h il sovrapprezzo giornaliero legato all'utilizzo del mezzo per una durata superiore alle 8h (dalle ore 6:00 alle ore 9:00), essendo l'attività di una durata complessiva continuativa di 11h inferiore a 24h (vedi punto n.4).
- 6) Nel caso di attività di durata complessiva continuativa pari a 24h, ad esempio se questa inizia alle ore 6:00 di un giorno e termina alle ore 6:00 della mattina del giorno successivo, si applica: il costo del nolo giornaliero del mezzo per 8h (dalle ore 6:00 alle ore 14:00), il sovrapprezzo per l'attività giornaliera di durata superiore a 8h (dalle ore 14:00 alle ore 22:00) e il sovrapprezzo per l'attività notturna (dalle ore 22:00 alle ore 6:00 della mattina del giorno successivo).
- 7) Nel caso di attività di durata complessiva continuativa superiore a 24h, ad esempio dalle ore 6:00 alle 9:00 della mattina del giorno successivo, si applicano le condizioni al punto precedente n.6, a cui si aggiunge il costo del nolo giornaliero del mezzo per le restanti 3h, come precisato al punto n.4.
- 8) La SA riconosce all'OE l'indennizzo legato al costo giornaliero del fermo macchina per cause o situazioni non imputabili all'OE, nella misura stabilita all'interno della corrispondente voce dell'Elenco prezzi.

Per la determinazione del corrispettivo nel singolo CA, nella presentazione della Richiesta di Servizi all'OE, la SA formulerà una pianificazione generale delle necessità d'impiego dei mezzi speciali per tutta la durata del singolo CA stesso, contenente le seguenti informazioni:

- la tipologia ed il numero di mezzi, in riferimento a quanto richiesto all'interno dei requisiti dell'AQ (Rif. art. 7.2 e art. 7.3), ritenuti necessari;
- il prezzo unitario di ciascun nolo giornaliero, comprensivo di tutte le attività di supporto. Il prezzo viene desunto applicando il ribasso offerto in sede di gara, ad eccezione degli oneri di sicurezza che rimarranno invariati. Qualora si rendessero necessari dei NP, si procederà come da art. 9.2 del presente CSA;
- l'eventuale impiego di subappalti.

Sulla base delle informazioni sopra elencate l'OE dovrà predisporre una PT in accordo con l'art. 5.2 del presente CSA. In sede di valutazione della PT, il RUP/DEC potrà formulare valutazioni e prescrizioni che ne rideterminano l'entità in termini quantitativi ed economici.

Le prestazioni così definite saranno remunerate totalmente al completamento del Servizio, in linea con quanto previsto nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi.

In caso di necessità di incremento delle prestazioni, anche oltre il valore limite sopra previsto, l'OE presenterà proposta di integrazione motivata al RUP/DEC che ne valuterà l'adozione. In caso di accoglimento, sarà disposta una modifica ai sensi dell'art. 9.1 del presente CSA.

Ai fini della remunerazione il RUP provvederà autonomamente entro 30 giorni a trasmettere il certificato di pagamento del corrispettivo che autorizza l'emissione di fattura.

4.2 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e non devono avere partecipato alla presente procedura.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Per quanto non espressamente disciplinato, si applica l'art. 105 del Codice.

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva dell'OE incaricato di eseguire la prestazione.

5 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

5.1 Richiesta di Servizi RDS

Per l'attivazione di servizi singoli o multipli compresi nell'oggetto dell'AQ, il RUP/DEC provvede all'emissione di una RDS.

L'RDS conterrà in via esemplificativa non esaustiva le seguenti informazioni:

1. l'oggetto della prestazione ove è specificata la commessa, i luoghi di svolgimento delle attività, un'ipotesi di cantierizzazione ed eventuali limitazioni all'esercizio dell'infrastrutture necessarie;
2. la programmazione delle attività e il termine finale, a seconda del servizio;
3. eventuali specifiche tecniche necessarie per l'attuazione del servizio comprensivo di eventuali ulteriori informazioni/obblighi rispetto a quelli dell'AQ (e.g. figure necessarie per gli interventi oggetto del CA, mezzi e strumenti di lavoro, etc.);
4. eventuale descrizione di dettaglio delle singole prestazioni.

Al ricevimento della RDS, l'OE provvede prontamente a formulare la propria PT come descritto nell'art. 5.2.

5.2 Proposta Tecnica (PT)

L'OE deve formulare la PT entro un tempo correlato all'entità della richiesta e comunque entro un massimo di 5 (cinque) GNC dalla ricezione della RDS salvo diverse e più estensive o più restrittive indicazioni da parte del RUP, a seconda delle esigenze dello specifico CA. La mancata presentazione della PT entro i termini sopra descritti comporta l'applicazione da parte della SA delle penali previste al successivo art. 5.7.

L'emissione e la trasmissione della PT da parte dell'OE non è impegnativa nei confronti della SA, fino a quando le Parti non avranno sottoscritto il relativo CA.

Quest'ultima, infatti, potrà riservarsi la facoltà di eseguire in proprio parte o in tutto i Servizi di che trattasi, senza che l'OE possa avanzare richieste di alcuna natura.

I Servizi che formano l'oggetto dei CA saranno identificati, di volta in volta, all'atto di emissione di ciascuna singola RDS e della conseguente PT. Nella PT e di conseguenza nei CA verranno riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

1. l'oggetto della prestazione;
2. il dettaglio dei mezzi che saranno impiegati per le attività oggetto del CA;
3. la conferma della pianificazione delle attività, tenendo conto anche delle tempistiche all' art. 7.6;
4. gli eventuali ulteriori dettagli richiesti tramite RDS;
5. la certificazione del personale che opererà per l'espletamento del servizio come da art. 2.2;
6. le eventuali autorizzazioni/attività preliminari da richiedere presso gli Enti preposti e/o alla SA per lo svolgimento della prestazione.

Il RUP/DEC si riserva il diritto di formulare osservazioni e richieste di rettifica alla PT qualora risultasse non conforme o non adeguata alle disposizioni dell'AQ o della RDS, entro 7 GNC. In questo caso l'OE dovrà, entro 3 GNC dalle osservazioni, replicare con la revisione della PT o con una motivata argomentazione a sostegno della PT originale.

In funzione della replica il RUP/DEC valuterà, entro 5 GNC, se accettare o meno la nuova PT o la PT originale.

5.3 Contratti Attuativi

Le prestazioni saranno attivate mediante la sottoscrizione di CA, ognuno dei quali avrà allegato generalmente un programma delle attività. Potrà accadere altresì che per attività minimali e/o urgenti che non necessitano di una vera e propria programmazione venga generata una comunicazione di affidamento di apposito CA contenente una descrizione sommaria delle attività, un importo presunto con una durata determinata. In questo caso gli interventi verranno attivati mediante "Ordine di Servizio", debitamente firmato per accettazione dall'OE, cui farà seguito l'emissione dell'inerente CA nei termini previsti dall'AQ.

Qualora il RUP/DEC intendesse dare seguito alla PT ricevuta, emetterà un CA entro 7 GNC dall'accettazione della PT ed invierà lo stesso all'OE per la sua definitiva accettazione. I Servizi saranno formalmente attivati mediante la sottoscrizione dei CA tra le Parti.

La sequenza delle fasi operative per l'espletamento dei Servizi sarà di volta in volta analizzata all'atto della stipula dei CA.

I CA saranno stipulati sulla base della documentazione di gara e nel rispetto di quanto riportato nell'AQ di riferimento.

La stipulazione del CA da parte dell'OE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e delle norme che regolano l'esecuzione dell'AQ e del relativo CA.

Resta a carico dell'OE ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo l'OE stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici della SA. Nel caso di discordanza tra AQ e CA, prevale la soluzione più aderente alle finalità cui è riferita la prestazione in base a disposizioni normative tecnico-prescrittive, decisa ad insindacabile giudizio della SA.

Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, l'OE è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà il DEC, ove nominato. L'OE è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall'OE con la massima cura e prontezza.

L'OE dichiara che alla data di stipula del CA non sussistono impedimenti alla sua sottoscrizione e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi in relazione allo svolgimento dell'incarico;
- non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'Ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
- non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale e che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tale scopo sarà acquisita l'autocertificazione, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, dall'OE, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo.

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, la SA rimane completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli CA stipulati a valere sull'AQ.

5.4 Regime di somma urgenza

Per intervenute e indifferibili esigenze di sicurezza dell'infrastruttura autostradale, degli utenti, delle strutture adiacenti o limitrofe o degli operatori incaricati di altri appalti, il RUP/DEC potrà richiedere l'espletamento di servizi in regime di somma urgenza tramite Ordine di Servizio del RUP. Tale fattispecie è limitata ai casi (e non alle modalità di gestione) individuati all'art. 163 comma 1 del Codice.

In tale OdS verranno indicati i servizi da attivare, tutte le informazioni necessarie all'espletamento e le relative tempistiche attuative. Per quanto concerne la remunerazione, l'OE provvederà, al completamento del Servizio, a trasmettere la rendicontazione delle attività rese.

In tali casi l'OE non potrà rifiutarsi di dare esecuzione alle prestazioni nel rispetto delle tempistiche imposte dal RUP/DEC in ragione dell'urgenza, pena l'esecuzione di ufficio con ogni addebito della maggior spesa che la SA dovesse sostenere rispetto alle condizioni di AQ e con le penalità previste dal presente CSA.

5.5 Molteplicità Servizi

Potrà essere richiesta l'esecuzione in parallelo di diversi CA e l'OE dovrà essere in grado di gestire contemporaneamente le relative attività, dotandosi di un'opportuna struttura organizzativa.

La SA potrà richiedere l'esecuzione in parallelo di un massimo di n. 5 Prestazioni, che l'OE dovrà essere in grado di gestire contemporaneamente.

Nel caso di aggiudicazione di più lotti, l'OE dovrà garantire la contemporaneità delle Prestazioni di cui sopra, per ogni lotto aggiudicato.

Qualora in sede di offerta tecnica l'OE abbia garantito la possibilità di gestire un numero superiore di servizi contemporanei per ambito, il limite si considera esteso a quello offerto.

5.6 Controllo sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi

Il controllo periodico sull'avanzamento delle attività dell'OE è finalizzato a:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell'esecuzione delle attività oggetto del Servizio;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sull'esecuzione, proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso;
- fornire un supporto continuo all'OE.

La SA si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle Prestazioni; a tal fine l'OE, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di verifica.

Il RUP/DEC evidenzia in forma scritta le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e l'OE sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. Ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi

inadempienze contrattuali, il RUP/DEC si riserva la facoltà di applicare le penali secondo quanto previsto all'art. 5.7 ovvero nei casi più gravi di risolvere il CA ai sensi dell'art. 10.1.

L'OE è tenuto ad effettuare incontri periodici con la SA, con frequenza definita dal RUP a seconda del caso, per far fronte a particolari problematiche che potrebbero insorgere.

L'OE è tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie all'ottenimento della verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel corso delle attività di verifica stessa. L'OE è obbligato a far presente al RUP/DEC evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle Prestazioni, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

5.7 Penali

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell'OE, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato della SA o oggettive condizioni di impedimento, quest'ultima può applicare le penali di seguito definite, ferme restando eventuali ulteriori ipotesi e relative penali previste specificatamente nei singoli CA.

Penali per mancata o tardiva attivazione, erogazione e ultimazione di Servizi:

1. In caso di ritardo nella consegna della proposta tecnica (PT) da parte dell'OE, rispetto al termine di cui all'art. 5.2, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di tardivo avvio del servizio rispetto ai termini pattuiti in CA, per ogni GNC di ritardo, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto della Prestazione indicata nel relativo CA per la quale è stato riscontrato il ritardo.
3. Nei casi eccezionali di estrema urgenza segnalata dal RUP/DEC (così come descritta al successivo paragrafo 7.6), per ogni GNC di ritardo nell'avvio del servizio sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto della Prestazione indicata nel relativo CA per la quale è stato riscontrato il ritardo.
4. In caso di tardivo avvio del servizio rispetto ai termini richiesti nei casi di Somma Urgenza (così come descritta al precedente paragrafo 5.4), per ogni GNC di ritardo, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto della Prestazione indicata nel relativo CA per la quale è stato riscontrato il ritardo.
5. In caso di mancato rispetto delle tempistiche e dei termini di ultimazione di cui all'art. 6.3 e 6.4 per l'espletamento dei Servizi, per ogni GNC di ritardo, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto della Prestazione indicata nel relativo CA per la quale è stato riscontrato il ritardo.
6. In caso di mancato rispetto delle tempistiche ulteriori eventualmente definite in sede di CA per l'espletamento dei Servizi, per ogni GNC di ritardo, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto della Prestazione indicata nel relativo CA per la quale è stato riscontrato il ritardo.
7. In caso di mancato rispetto del termine concordato per la presentazione delle richieste di autorizzazione presso gli organi competenti e/o l'esecuzione di istruzioni impartite per Legge e/o dalla Pubblica Autorità, per ogni GNC di ritardo, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto della Prestazione indicata nel relativo CA per la quale è stato riscontrato il ritardo.

Penali per difformità o inadeguatezza nell'erogazione di Servizi:

1. Nel caso in cui le figure professionali proposte non fossero in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 7.3, l'OE le dovrà sostituire entro 15 giorni dalla relativa istanza della SA. In caso di

mancata sostituzione delle figure professionali ritenute non adeguate ai livelli prestazionali di cui all'AQ e al relativo CA e proposte dall'OE, a partire dal 16° giorno dalla data di richiesta del RUP/DEC, per ogni GNC di ritardo sulla mancata sostituzione, verrà applicata una penale pari all'1‰ dell'importo netto della Prestazione indicata nel relativo CA, per la quale l'OE non ha provveduto alla sostituzione delle figure non idonee.

2. In caso di carenze in termini numerici rispetto alle figure professionali definite nei CA non integrate entro 15 giorni dalla relativa istanza della SA, sarà applicata la penale pari al 0,3‰ dell'importo netto della Prestazione indicata nel relativo CA, per la quale l'OE non ha provveduto all'integrazione del numero di figure.
3. In caso di difformità o inadeguatezza di un Servizio rispetto alle disposizioni di cui all'AQ o del CA relativo e di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai capitoli tecnici, norme e disposizioni operative, non eventualmente sanate entro il termine di cui al successivo art. 5.8, per ogni GNC di ritardo, sarà applicata la penale pari all'0,5‰ dell'importo netto della Prestazione indicata nel relativo CA, per la quale l'OE non ha eseguito il Servizio come richiesto.
4. In caso di mancata ottemperanza ad un OdS del RUP o del DEC nei termini ivi prescritti, per ogni GNC di ritardo, sarà applicata la penale pari all'1‰ dell'importo netto della Prestazione indicata nel relativo CA, per la quale si è verificata una mancata ottemperanza.

Fermo restando le penali di cui sopra, qualora a causa di inadempienze da parte dell'OE si registrassero dei ritardi connessi con l'avanzamento dei lavori da parte dell'Impresa esecutrice, con conseguenti richieste di compensazione economica da parte di quest'ultima, la SA si riserva la possibilità di rivalersi a tal riguardo sull'OE.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel CA non recuperabili.

L'importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto dello specifico CA, secondo quanto stabilito dall'art. 113 bis, comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'art. 10 del presente CSA.

La SA ha, altresì, la facoltà di risolvere l'AQ, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi CA raggiunga il 10% del valore dell'AQ, in applicazione di quanto previsto all'art. 10 del presente CSA.

La penale è applicata dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale l'OE avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. Nel caso in cui l'OE non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della SA, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all'OE in base al CA, ovvero dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'OE per eventuali maggiori danni subiti dalla SA o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la SA stessa debba sostenere per cause imputabili all'OE.

5.8 Inadempimento di un CA

In caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi Prestazione oggetto di un CA per negligenza dell'OE, la SA provvederà a diffidare l'OE, assegnandogli un nuovo termine entro cui dare corso alla relativa esecuzione.

Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 5.7, trascorso infruttuosamente tale termine la SA si riserva:

- il diritto di servirsi di altro soggetto, tenendo responsabile l'OE di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare;
- di procedere alla risoluzione contrattuale del singolo CA per il quale si è verificata la suddetta circostanza, con facoltà di considerare risolto di diritto l'intero AQ ai sensi dell'art. 10 del presente CSA.

6 TEMPO DI ESECUZIONE, PROGRAMMAZIONE, PROROGHE, SOSPENSIONI E PENALI

6.1 Organizzazione dei Servizi e tempi di esecuzione dei CA

I CA potranno contenere un numero variabile di Servizi riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3.2; per ognuno di essi saranno definiti la data di avvio, la durata e conseguentemente il termine di ultimazione e le eventuali milestones intermedie. Ognuno dei servizi dovrà essere attivato in linea con le previsioni e le fasi di cui al relativo CA.

In ogni caso l'avvio dei servizi potrà essere disposto dal RUP in date differenti rispetto alle previsioni del CA in relazione ad eventi non dipendenti dall'OE senza che questi possa sollevare alcuna contestazione o richiedere maggiori costi oneri e indennizzi. In caso di necessità di posticipo dell'avvio di un Servizio per responsabilità dell'OE questi può richiedere una proroga ai sensi dell'art. 6.3, nel caso la SA non dovesse riconoscere le ragioni dell'OE si applicano le penali di cui all'art. 5.7.

In caso di modifica della data di avvio prevista in CA, le durate previste delle attività resteranno invariate, salvo disposizione di modifica per cui si rinvia all'art. 9.1 del presente documento.

6.2 Sospensione delle prestazioni e ripresa

Ai sensi dell'art. 107 del Codice, qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, il DEC, d'ufficio o su segnalazione dell'OE, può ordinare la sospensione delle prestazioni redigendo apposito verbale.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del D.M. 49/2018.

L'OE, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di rispettare la programmazione dei Servizi, può richiedere una sospensione di quelli impediti.

Il verbale di sospensione, predisposto dal DEC, ove nominato, o dal RUP, deve pervenire al RUP entro 3 GNC successivi alla sua redazione opportunamente controfirmato dall'OE o dal suo delegato.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP; non possono essere riconosciute sospensioni ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano ritenute adeguate da parte del RUP.

Una volta acquisito il verbale di sospensione opportunamente controfirmato, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione.

Parimenti il DEC, ove nominato, o il RUP verificherà e riporterà sul Verbale di Ripresa la riprogrammazione dei Servizi sospesi e l'aggiornamento della programmazione ove prevista. Per ogni altro aspetto relativo alla disciplina della sospensione si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del Codice e dall'art. 23 del D.M. 49/2018.

Qualora l'OE sospenda arbitrariamente in tutto o in parte le attività senza autorizzazione della SA, tale circostanza comporterà la risoluzione del CA ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 10.

6.3 Proroghe per l'esecuzione dei Servizi

Qualora, per cause a lui non imputabili, l'OE non sia in grado di rispettare:

- la programmazione dei Servizi,

- eventuali termini intermedi e finale di ultimazione dei Servizi,
- qualsivoglia scadenza di legge o di contratto per la trasmissione di documentazione afferente ai Servizi,
- qualsivoglia scadenza di legge o di contratto per gli adempimenti relativi ai Servizi,

potrà richiedere una riprogrammazione o una proroga dei Servizi impediti.

Salvo proroghe indotte da interventi o responsabilità assunte esplicitamente dalla SA, l'OE non avrà diritto ad alcun indennizzo a nessun titolo. In caso di interventi o responsabilità assunte esplicitamente dalla SA, l'OE potrà formulare richiesta di indennizzo per i soli maggiori costi ed oneri dimostrabili circoscritti al Servizio prorogato. Il RUP/DEC si esprimerà in merito entro 20 GNC.

In caso di ritardo nell'espletamento dei Servizi per colpa dell'OE, saranno applicate le penali di cui all'art. 5.7.

Nel caso di mancata esecuzione di Servizi, per giustificati motivi, non recuperabili non è consentito il ricorso a proroghe dei termini dei CA. Saranno applicate le penali di cui all'art. 5.7 soltanto in caso di colpa imputabile all'OE.

6.4 Ultimazione delle attività

Al termine di un servizio l'OE deve darne comunicazione per iscritto al DEC, che a sua volta, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio (ai sensi dell'art. 25 del D.M. 49/2018) redigendo, ove le attività siano state effettivamente ultimate, l'apposito certificato di ultimazione delle prestazioni.

7 ESECUZIONE DELL'AQ E NORME GENERALI

7.1 Modalità di esecuzione dei servizi

Il servizio ha per oggetto l'affidamento del nolo (da intendersi a caldo) di mezzi speciali a supporto delle attività di gestione degli asset infrastrutturali costituenti la rete nelle tratte di competenza delle Direzioni di Tronco di Autostrade per l'Italia S.p.A..

Il servizio prevede l'utilizzo, su richiesta della SA di mezzi speciali intendendo:

- l'attrezzatura mobile autocarrata tipo by-bridge per l'accesso all'intradosso di strutture di ponti e/o viadotti, cavalcavia ed opere minori;
- l'attrezzatura tipo skyworker con braccio articolato e cestello per l'accesso all'intradosso di strutture di ponti e/o viadotti, cavalcavia ed opere minori che richiedano una discesa massima di lavoro in negativo superiore a quella consentita dall'attrezzatura tipo by-bridge, o per l'accesso in quota di elementi quali sottostrutture (pile, spalle);
- autopiattaforme per l'accesso in quota di elementi quali sottostrutture (pile, spalle) o strutture portanti (calotta gallerie, intradosso impalcati);
- cestello elevatore per l'accesso in quota di elementi quali sottostrutture (pile, spalle) o strutture portanti (calotta gallerie, intradosso impalcati) o torri faro.

Se non diversamente specificato, sono inclusi nel servizio i noli (da intendersi a caldo), i carburanti, i lubrificanti, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il perditempo per i trasferimenti degli operatori (in numero due (2) per ogni singolo mezzo delle tipologie by-bridge e skyworker ed in numero di uno (1) per ogni singolo mezzo della tipologia autopiattaforma e cestello elevatore), il trasporto dei mezzi e delle attrezzature presso i siti d'intervento, attrezzi da lavoro per il taglio di piccola vegetazione.

Il Servizio verrà prestato nell'ambito delle attività da svolgere su infrastrutture civili e stradali di competenza della SA.

Le prestazioni richieste saranno di norma svolte presso il cantiere anche in soggezione di traffico o in presenza di mezzi operativi, in orario diurno o notturno anche durante i giorni festivi, così come verranno indicati dalla SA o dall'Impresa Appaltatrice.

Il Servizio deve essere eseguito secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla SA, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento delle strutture della SA e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rispettando i principi di piena e leale collaborazione.

Il Servizio dovrà essere eseguito in conformità alla Normativa nazionale e locale vigente durante l'espletamento dello stesso, anche in riferimento alle successive modifiche della stessa.

Le prestazioni dei Servizi devono essere improntate alla più efficace organizzazione delle modalità gestionali, alla programmazione delle attività operative e alla efficace gestione dei flussi informativi, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di massimizzare il livello di qualità dei servizi prestati.

I Servizi dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata e continuativa.

Le prestazioni fornite dall'OE devono procedere secondo la logica del controllo di qualità con assunzione piena della responsabilità del risultato finale.

L'elencazione delle prestazioni di cui all'art. 3.2 ha carattere esemplificativo e non esclude le altre prestazioni che, se anche non elencate, di volta in volta verranno affidate mediante singoli CA ove necessarie per una completa e buona esecuzione dell'AQ.

Tutte le attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, rispettando le prescrizioni dei CA e del CSA.

L'OE pertanto si impegna, alle condizioni che seguono e con organizzazione di personale e mezzi propri, ad espletare, a favore e per conto della SA le attività, che verranno commissionate dalla SA stessa con incarichi specifici.

In ogni caso, la SA rimane completamente manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli CA stipulati a valere sull'AQ.

7.2 Struttura organizzativa dell'Appaltatore

L'OE dovrà:

- dotarsi di una struttura organizzativa dedicata alle Prestazioni dell'AQ per ogni CA, completa di professionalità e mezzi d'opera adeguati all'esecuzione dei Servizi;
- essere pronto ad operare a decorrere dalla data di stipula dell'AQ e per tutta la durata dello stesso.

L'OE ha l'obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali richieste, per il numero massimo di Servizi attivabili contemporaneamente, di cui all'art. 5.5, fin dal momento dell'avvio del AQ e previa verifica, da parte della SA, dell'equivalenza dei requisiti dei soggetti eventualmente proposti in sostituzione di quelli offerti. L'OE non potrà eccepire durante l'espletamento delle Prestazioni la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Con l'offerta formulata, l'OE si assume altresì, esentandone la SA, tutte le responsabilità connesse con l'espletamento delle prestazioni conferite (e.g. remuneratività del corrispettivo, responsabilità organizzative).

L'OE dovrà mantenere i requisiti professionali e tecnici pari o superiori a quelli richiesti nel presente CSA, per tutta la durata dell'AQ, salvo la disposizione di penali di cui all'art. 5.7 e a quanto previsto dall'art. 10.

7.3 Personale dell'Appaltatore

In fase di PT, sulla base delle informazioni contenute nell'RDS e alle prescrizioni dell'AQ, l'OE definirà il proprio team di lavoro e dovrà dimostrare, attraverso la presentazione di appositi CV, di essere in possesso dei requisiti richiesti per le figure professionali coinvolte e nel seguito descritti.

Il personale tecnico coinvolto direttamente nell'espletamento dei servizi dell'appalto dovrà essere in possesso di specifici titoli di studio/referenze, a carattere esemplificativo e non esaustivo, come di seguito precisato:

- Referenti tecnici: possesso diploma con almeno 5 anni di esperienza;
- Operatori qualificati per l'impiego di by-bridge o piattaforme: muniti di formazione e addestramento particolare, in base all'art. 37 D.Lgs 81/2008 (lavori in quota) e in base all'art. 77, comma 5 D.Lgs 81/2008 (DPI di terza categoria) nonché utilizzatori di attrezzature particolari quali le seguenti (rif. Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 ed art. 73, comma 5 D.Lgs 81/2008). Vi sono soggetti formatori autorizzati e programmi di durata minima, differenziati per tipologia di piattaforma.

All'atto dell'attivazione del primo CA, l'OE dovrà trasmettere, con apposita dichiarazione, i nominativi, i dati anagrafici, i titoli di studio e le certificazioni del personale tecnico coinvolto direttamente nell'espletamento dei servizi, anche ai fini dell'accesso in cantiere. Qualora i nominativi, i dati anagrafici, i titoli di studio e le certificazioni del personale tecnico non fossero allineati a quanto previsto nel presente capitolato, il RUP/DEC potrà chiedere la sostituzione delle figure professionali proposte: la sostituzione dovrà essere messa in atto dall'OE entro 15 giorni dalla richiesta.

7.4 Compiti e ruolo del RT

L'OE dovrà nominare in sede di offerta un RT per ogni lotto quale referente per l'esecuzione delle prestazioni e coordinatore di servizi, di comprovata esperienza e qualificazione professionale.

Il RT avrà piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché sarà munito dei necessari poteri per la conduzione dei servizi. A lui il DEC, ove nominato, il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento per quanto riguarda l'attivazione, l'avanzamento e il controllo della qualità dei Servizi.

Al RT compete la responsabilità del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da conseguire. L'OE rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell'operato del RT.

Il DEC, ove nominato, il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento al RT per qualsiasi attività oggetto dell'AQ, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all'esecuzione delle prestazioni.

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno effettuate direttamente al RT e si intenderanno notificate e comunicate all'OE.

Il RUP/DEC si riserva l'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del RT nominato dall'OE. Ugualmente l'OE dovrà comunicare per iscritto la sostituzione della figura professionale in questione, che resta soggetta ad accettazione della SA.

7.5 Esecuzione del servizio

La DL e/o la SA, in accordo con il RUP/DEC, valutato il programma operativo delle attività riportato nello specifico CA, con la frequenza che si riterrà necessaria, si coordinerà con l'OE per la previsione e l'invio delle tipologie di mezzi necessari.

Nel caso si dovesse rendere necessario effettuare l'esecuzione contemporanea di attività che richiedano tipologie di mezzi diverse, l'OE rimane obbligato a garantire la presenza di propri tecnici e le relative attrezzature.

In ogni caso le prestazioni vengono riconosciute secondo il prospetto dei prezzi unitari risultante dal ribasso offerto dall'OE (Elenco Prezzi su cui sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara). I prezzi sono relativi ad attività giornaliere, al quale saranno applicati sovrapprezzi per compensare eventuali oneri derivanti da attività organizzate su più turni, lavorazioni notturne (22:00-6:00) e/o festive. I prezzi per le attività giornaliere prevedono l'impiego di ogni singolo mezzo in differenti siti.

L'OE dovrà attivamente rapportarsi con il RUP/DEC o con il soggetto da questa indicato per stabilire un piano programmato dell'esecuzione del servizio e seguirne tutti gli sviluppi, modifiche ed integrazioni che l'evolvere dei lavori comporterà al piano stesso, ivi comprese le necessarie sospensioni e riprese.

L'importo presunto include il nolo (da intendersi a caldo), oltre ai mezzi ed agli operatori (in numero due (2) per ogni singolo mezzo delle tipologie by-bridge e skyworker ed in numero di uno (1) per ogni

singolo mezzo della tipologia autopiattaforma e cestello elevatore), comprendono: i carburanti, i lubrificanti, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il perditempo per i trasferimenti degli operatori, il trasporto dei mezzi e delle attrezzature presso i siti d'intervento, attrezzi da lavoro per il taglio di piccola vegetazione.

7.6 Tempi e modalità di attivazione dei noli

L'avvio del servizio dovrà avvenire entro 14 GNC dalla sottoscrizione del CA, salvo diverse e più estensive o più restrittive indicazioni da parte del RUP, a seconda delle esigenze esplicitate nello stesso CA. Si applicano le penali previste all'art. 5.7 per ogni giorno di ritardo ingiustificato.

Successivamente, il RUP/DEC formalizzerà la richiesta di mezzi ed attività di supporto, attraverso l'emissione di "Ordini di Lavoro". Tale richiesta sarà sottoscritta dalla SA e conterrà precise indicazioni sulla posizione dei siti ove i mezzi opereranno. Tale previsione si applica esclusivamente nelle ipotesi di interventi programmati e precedentemente concordati.

A partire dall'avvio del servizio, con cadenza settimanale il RUP/DEC invierà il "Piano di Impiego" di tutti i mezzi, comprensivi dei servizi accessori, che intende utilizzare. L'OE dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, per approvazione, al RUP/DEC, il "Piano di Impiego" sottoscritto di tutti i macchinari, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature che intende utilizzare (Rif. art. 7.7).

L'OE metterà a disposizione i mezzi richiesti entro il termine da questi indicato all'interno della propria offerta tecnica, che comunque non dovrà essere superiore a 7 GNC a decorrere dall'invio della richiesta da parte del RUP/DEC.

L'OE dovrà inoltre fornire il riferimento telefonico e di posta elettronica del Responsabile Tecnico, il quale sarà reperibile 24h 7/7g al fine di organizzare, gestire e controllare eventuali attività richieste in casi eccezionali con estrema urgenza e non previste all'interno del "Piano di Impiego" settimanale.

Nei casi eccezionali di estrema urgenza, su esplicita richiesta da parte del RUP/DEC, il fornitore dovrà garantire un tempo di pronta reperibilità e messa a disposizione di mezzi ed attività accessorie non previste nel "Piano di Impiego" settimanale, non superiore a 12 o 24 ore per i mezzi il cui impiego non era previsto nella programmazione settimanale. Per queste casistiche la SA riconoscerà un importo extra così specificato:

- In caso di richiesta di esecuzione del servizio, per mezzi non inseriti nella programmazione settimanale, entro le 12h dalla richiesta della DL/SA, è prevista la corresponsione di un extra del 20% rispetto al costo della singola prestazione (nolo a caldo) come da prezzario allegato;
- In caso di richiesta di esecuzione del servizio, per mezzi non inseriti nella programmazione settimanale, entro le 24h dalla richiesta della DL/SA, è prevista la corresponsione di un extra del 15% rispetto al costo della singola prestazione (nolo a caldo) come da prezzario allegato.

Laddove l'OE non si attivasse entro i suddetti tempi richiesti, verranno applicate le penali previste al precedente art.5.7.

7.7 Mezzi ed attività di supporto

Ai fini dell'espletamento dei servizi e delle prestazioni oggetto del CSA, l'OE dovrà avvalersi e garantire nel tempo di un parco mezzi e attrezzature adeguato alle specifiche attività. I corrispettivi previsti dall'AQ comprendono altresì l'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento dei Servizi.

Tutti i mezzi, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformità del prodotto a tutte le direttive e norme ad esso applicabili. Macchinari sprovvisti della Marcatura CE o immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della Marcatura CE non saranno ritenuti idonei all'impiego e non saranno autorizzati ad operare in piattaforma. L'eventuale utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovrà essere preventivamente autorizzato dal DEC, ove nominato, o dal RUP previa motivata richiesta scritta dell'OE.

Tutti i mezzi da impiegare dovranno avere una classe di emissione non inferiore ad Euro 5.

Il dettaglio delle quantità minime relative alle varie tipologie di mezzi e attrezzature richieste dalla SA è riportato all'interno della seguente tabella:

Numero minimo di mezzi richiesti									
Mezzi/Lotto	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5	Lotto 6	Lotto 7	Lotto 8	Lotto 9
BY-BRIDGE									
BY-BRIDGE 1	1	2	1	2	1	2	1	1	0
BY-BRIDGE 2	2	1	0	2	1	0	2	1	1
BY-BRIDGE 3	1	1	1	0	0	0	2	0	1
BY-BRIDGE 4	0	1	0	0	0	0	1	0	0
BY-BRIDGE 5	1	0	1	1	0	0	1	0	0
SKYWORKER									
SKYWORKER 1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
SKYWORKER 2	0	1	1	0	0	0	1	1	1
AUTOPIATTAFORMA									
AUTOPIATTAFORMA 1	1	2	1	2	2	1	5	0	1
AUTOPIATTAFORMA 2	0	0	0	2	0	0	5	1	1
CESTELLO									
CESTELLO 1	1	1	0	1	1	1	2	2	1
CESTELLO 2	1	2	1	1	1	1	5	4	1

Prima dell'inizio del servizio, l'OE dovrà presentare, per approvazione, al DEC, ove nominato, o al RUP il "Piano di Impiego", secondo le modalità e le tempistiche previste all'interno del precedente paragrafo 7.6.

Il Piano di Impiego è composto dall'elenco di mezzi ed attrezzature che saranno utilizzate, corredato dai seguenti documenti per ciascuna attrezzatura:

1. contratto di noleggio o copia conforme del libro cespiti dell'OE che ne attesti la proprietà;
2. marcature CE;
3. libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche tecniche;
4. attestati di revisione/verifica e certificati di taratura;
5. eventuali autorizzazioni amministrative.

Di seguito si riporta l'elenco dei requisiti minimi per ogni tipologia di mezzi speciali, di cui sopra, nell'ambito dell'AQ e che possono essere richiesti dalla SA nell'ambito di ogni singolo CA.


L'OE dovrà garantire, in accordo all'art. 5.5, la disponibilità contemporanea sino ad un massimo di cinque mezzi o comunque gestire cinque prestazioni in contemporanea. Qualora in sede di offerta tecnica l'OE abbia garantito la possibilità di gestire un numero superiore di servizi contemporanei per ambito, il limite si considera esteso a quello offerto.

7.7.1 Attrezzatura minima per la tipologia by-bridge

L'attrezzatura mobile autocarrata tipo by-bridge per l'accesso all'intradosso di strutture di ponti e/o viadotti, cavalcavia ed opere minori, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:

ELENCO REQUISITI TECNICI	LEGENDA	REQUISITO	BY-BRIDGE 1	BY-BRIDGE 2	BY-BRIDGE 3	BY-BRIDGE 4	BY-BRIDGE 5
Svaro su lato Destro e Sinistro	S	-	Requisito obbligatorio per almeno una unità in almeno due delle cinque tipologie di BY-BRIDGE. Ai fini del soddisfacimento del presente requisito, si considerano solo i mezzi richiesti all'interno della tabella all'art. 7.7				
Lunghezza piattaforma	A	≥	18,0 m	16,0 m	15,0 m	14,0 m	11,0 m
Larghezza piattaforma	L	≥	1,30 m	1,30 m	1,50 m	1,10 m	1,05 m
Massima discesa torre	B	≥	10 m	9,0 m	9,0 m	7,0 m	6,0 m
Massima marciapiede superabile	C	≥	2,5 m	2,5 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m
Massima barriera superabile	D	≥	5,0 m	4,1 m	3,8 m	3,0 m	2,3 m
Spazio richiesto sulla carreggiata	E	≤	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Campo di rotazione sotto ponte	T1	≥	180°	180°	180°	180°	180°
Max carico su piattaforma	P1	≥	650 kg	600 kg	800 kg	500 kg	500 kg
Max carico su piattaforma telescopica	P2	≥	250 kg	400 kg	250 kg	250 kg	250 kg

la cui legenda è mostrata nella figura seguente.



Di seguito si riporta l'equipaggiamento richiesto per ogni mezzo:

EQUIPAGGIAMENTO SULLA PIATTAFORMA DI LAVORO	BY-BRIDGE 1	BY-BRIDGE 2	BY-BRIDGE 3	BY-BRIDGE 4	BY-BRIDGE 5
Alimentazione elettrica sulla piattaforma di lavoro 220/380 V	SI	SI	SI	SI	SI
Illuminazione per lavoro notturno	SI	SI	SI	SI	SI
Gruppo elettrogeno ≥ 16 kVA	SI	SI	SI	SI	SI
N.1 Ponteggio (Explorer)	SI	SI	SI	SI	SI
Piattaforma video controllata per la massima sicurezza	SI	SI	SI	SI	SI
Attrezzatura per sfalcio/potatura dalla passerella (a cura dell'operatore sulla passerella)	SI	SI	SI	SI	SI


7.7.2 Attrezzatura minima per la tipologia skyworker

L'attrezzatura tipo skyworker con braccio articolato e cestello per l'accesso all'intradosso di strutture di ponti e/o viadotti, cavalcavia ed opere minori che richiedano una discesa massima di lavoro in negativo superiore a quella consentita dall'attrezzatura tipo by-bridge, o per l'accesso in quota di elementi quali sottostrutture (pile, spalle), dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:

ELENCO REQUISITI TECNICI	LEGENDA	REQUISITO	SKYWORKER 1	SKYWORKER 2
Lunghezza sottoponte massima	A	≥	22,0 m	18,0 m

Discesa massima di lavoro negativo	B	≥	25.5 m	20.5 m
Altezza massima di lavoro positivo	C	≥	20.5 m	16.3 m
Massima marciapiede superabile	D	≥	3.8 m	3.1 m
Massima barriera superabile	E	≥	4.0 m	3.6 m
Altezza brandeggio braccio b4	F	≥	6.0 m	3.0 m
Lunghezza braccio b2	G	≥	7.0 m	6.3 m
Rotazione ralla t1	T1	≥	280°	180°
Rotazione ralla t2	T2	≥	180°+90°	180°+90°
Portata cestello	P	≥	300 kg	300 kg

la cui legenda è mostrata nella figura seguente.



Di seguito si riporta l'equipaggiamento richiesto per ogni mezzo:

EQUIPAGGIAMENTO SULLA PIATTAFORMA DI LAVORO	SKYWORKER 1	SKYWORKER 2
Illuminazione per lavoro notturno	SI	SI
Gruppo elettrogeno ≥ 16 kVA	SI	SI

7.7.3 Attrezzatura minima per la tipologia autopiattaforma

L'attrezzatura tipo autopiattaforma per l'accesso in quota di elementi quali sottostrutture (pile, spalle) o strutture portanti (calotta gallerie, intradosso impalcati), dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:

ELENCO REQUISITI TECNICI	LEGENDA	REQUISITO	AUTOPIATTAFORMA 1	AUTOPIATTAFORMA 2
Altezza massima di lavoro positivo	A	≥	10.0 m	10.0 m
Dimensione della piattaforma di lavoro	B	≥	1.70 m	1.70 m
Sfilo laterale della piattaforma	C	≥	0.5 m	0.5 m
Altezza brandeggio braccio b4	F	≥	6.0 m	3.0 m
Portata piattaforma	P	≥	400 kg	400 kg

Di seguito si riporta l'equipaggiamento richiesto per ogni mezzo:

EQUIPAGGIAMENTO SULLA PIATTAFORMA DI LAVORO	PIATTAFORMA 1	PIATTAFORMA 2
Illuminazione per lavoro notturno	SI	SI
Gruppo elettrogeno ≥ 16 kVA	SI	SI

7.7.4 Attrezzatura minima per la tipologia cestello elevatore

L'attrezzatura tipo cestello elevatore per l'accesso in quota di elementi quali sottostrutture (pile, spalle) o strutture portanti (calotta gallerie, intradosso impalcati) o torri faro, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:

ELENCO REQUISITI TECNICI	LEGENDA	REQUISITO	CESTELLO 1	CESTELLO 2
Altezza massima di lavoro positivo	A	≥	36.0 m	16.0 m
Dimensione della piattaforma di lavoro	B	≥	1.10 m	1.10 m
Rotazione ralla t1	T1	≥	180°	180°
Rotazione cestello t2	T2	≥	120°	120°
Portata cestello	P	≥	400 kg	250 kg

Di seguito si riporta l'equipaggiamento richiesto per ogni mezzo:

EQUIPAGGIAMENTO SULLA PIATTAFORMA DI LAVORO	CESTELLO 1	CESTELLO 2
Illuminazione per lavoro notturno	SI	SI
Gruppo elettrogeno ≥ 16 kVA	SI	SI

7.8 Lavori notturni e festivi

Lo svolgimento normale delle attività è previsto generalmente in orario diurno, salvo i casi in cui ci sia interferenza e, per esigenze afferenti alla circolazione autostradale, sia necessario eseguire le attività in orario notturno o festivo.

In ogni caso, a fronte delle richieste e delle disposizioni del Committente, l'OE dovrà operare in orari ridotti, sospendere le attività in periodi di particolari esigenze di traffico quali gli esodi/controesodi estivi o durante le festività natalizie e pasquali, senza che tale condizione possa essere motivo di ritardi o oggetto di domanda di maggiori compensi ed indennizzi.

7.9 Norme di sicurezza in presenza di traffico

L'OE è tenuto ad osservare, con oneri a proprio carico, il vigente Codice della Strada e le vigenti "Norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori in Autostrada in presenza di traffico".

Le modalità di esecuzione delle prestazioni dovranno essere concordate in ogni dettaglio con le DT privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico.

L'OE, inoltre, è tenuto ad ottemperare tutte le altre eventuali prescrizioni a salvaguardia del traffico, che il Committente, ritenesse di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

Sono inoltre ad esclusivo carico dell'OE tutti gli oneri, obblighi e spese derivanti:

- dalla sospensione delle attività che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive religiose e/o civili (quali ad esempio Natale, Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti, ecc.). Si specifica che in coincidenza di tali periodi, durante i quali sia ragionevolmente prevedibile un maggiore flusso di traffico, l'OE dovrà, senza che questo possa dare diritto di pretendere indennizzi e/o risarcimenti a qualsiasi titolo per diminuzione della capacità produttiva, sottostare a qualsiasi provvedimento che il DEC impartirà al fine di garantire delle condizioni di viabilità migliori per l'utenza autostradale e/o della viabilità ordinaria. Eventuali e particolari esigenze saranno esaminate, di volta in volta, e potranno essere autorizzate ad insindacabile discrezione del Committente.
- dall'interruzione o dalla sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali, a mero titolo esemplificativo, incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc.

L'OE inoltre ha l'obbligo di comunicare al DEC e al Committente le seguenti informazioni:

- nome del responsabile dell'attività di monitoraggio presente sull'area ed il recapito telefonico dello stesso;

- la conclusione delle attività programmate, al fine di permettere alla DT la rimozione del cantiere dalla piattaforma.

L'OE si obbliga a dotare tutto il proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle attività entro il perimetro autostradale, di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada, nonché a rispettare ogni altra norma di settore riguardante la sicurezza degli operatori (D. Lgs. 81/2008). Resta a carico dell'OE la formazione specifica per le lavorazioni in quota così come prevista dal D. Lgs. 81/2008.

L'OE deve inoltre munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro (articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del Committente.

7.10 Spese di pedaggio autostradale, regolamentazione degli accessi/uscita dall'autostrada

Rimane a carico dell'OE il pagamento delle spese di pedaggio autostradale per le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni.

Il transito in autostrada deve avere origine e destinazione soltanto attraverso i caselli autostradali.

7.11 Trasferimento di know-how

Nel corso dell'affidamento potrà essere richiesto dalla SA all'OE di assicurare il trasferimento di conoscenze acquisite sulle attività condotte al personale della SA o altri referenti indicati dalla SA stessa.

Al termine delle attività di ogni CA, l'OE dovrà effettuare la consegna finale di tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento dei Servizi oggetto del CA attivato.

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato resteranno di proprietà piena ed assoluta della SA, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'OE possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'OE medesimo.

8 ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

8.1 Oneri e obblighi generali

L'OE deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, segnalando tempestivamente per iscritto al RUP/DEC qualunque inconveniente o impedimento, anche solo potenziale, che dovesse sorgere nell'esecuzione del CA.

8.2 Oneri e obblighi normativi

In caso di emissione di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, durante tutto il periodo di durata dell'AQ, l'OE, è tenuto ad adeguarsi ed a comunicarlo in maniera tempestiva al RUP. È a carico dell'OE, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, il controllo della rispondenza alle disposizioni normative e regolamentari, per ogni prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale dell'AQ e/o dei CA.

L'OE dovrà munirsi, pena la risoluzione dei CA, di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio delle Prestazioni. La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà alla SA di risolvere l'AQ e i CA, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno sopportato dalla SA e delle maggiori spese che dovessero conseguire all'affidamento del Servizio ad altro operatore economico.

Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di continuità e per tutto il periodo di durata dell'AQ. L'OE dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dei RUP, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

Sono da considerarsi a cura e spese dell'OE tutti gli adempimenti, le attività, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e non vigenti alla sottoscrizione dell'AQ e delle disposizioni contenute in quest'ultimo e nel CSA;
- le tasse, gli oneri finanziari, le cauzioni e gli oneri fideiussori, gli oneri assicurativi necessari e previsti per legge e nell'AQ per eseguire le prestazioni, le spese di registrazione dell'AQ e dei CA, e tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

8.3 Oneri e obblighi operativi e documentali

Sono da considerarsi a cura e spese dell'OE ogni adempimento, attività, onere e obbligo di seguito elencato:

- costi e le spese necessarie al coordinamento con altri Appaltatori eventualmente presenti ed operanti nelle immediate vicinanze e nelle aree dove ricadono le attività, oltre quanto già previsto in materia di oneri della sicurezza;
- costi e spese per idonei locali destinati ad uffici a norma di legge, con postazioni di lavoro sufficienti allo staff impiegato, dotate di connessione a banda larga e quant'altro necessario per lo svolgimento dei Servizi di cui all'art. 3.2;
- spese per la redazione degli elaborati e caricamento della documentazione sulla piattaforma informatica che sarà indicata dalla SA;
- ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali Non Conformità rilevate dal RUP e / o dai preposti dalla SA;

- la partecipazione dei propri rappresentanti, quali il Referente Tecnico, o comunque la figura dell'OE avente delega per la gestione del contratto, alle riunioni periodiche e straordinarie che la SA e il RUP convocherà e, comunque, ogni qualvolta se ne riscontri la necessità, al fine di verificare la rispondenza dell'attività di controllo in funzione delle esigenze da soddisfare con gli interventi oggetto dell'incarico.
- la disponibilità dell'OE a: effettuare le attività in presenza di personale tecnico incaricato dalla SA; permettere le visite ispettive presso le proprie sedi a semplice richiesta della SA; produrre tutta la documentazione richiesta dalla SA stessa.
- perfetta conservazione e azione di tutta la documentazione, la quale potrà essere oggetto di controlli da parte del RUP e del DEC.

Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada e/o nonché sulla restante viabilità.

In relazione a quanto sopra l'OE, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia – Edizione giugno 2017" nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che la SA ritenga di impartire anche ad integrazione della suddetta normativa.

L'OE si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione dell'esecutore in merito all'avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L'OE sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della SA e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguire tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.

L'OE, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la SA a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Con riferimento a quanto sopra esposto, l'OE si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull'organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dalla SA o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d'opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell'OE e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo l'OE ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione contrattuale nonché quant'altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell'esecutore.

Fermo restando quanto riportato sopra, l'OE avrà l'obbligo di attenersi per l'esecuzione dei servizi anche alle prescrizioni ed istruzioni operative del Committente relative alle disposizioni operative contenute nel Sistema di Gestione Qualità che verranno fornite in sede di aggiudicazione di gara, che il Committente si riserva di mutare in funzione della complessità della tipologia e caratteristiche del singolo CA.

8.4 Esecuzione del servizio in regime di qualità

L'OE, dovrà dare evidenza di come intende gestire i Servizi di cui all'art. 3.2, redigendo un apposito Piano di Qualità per la gestione del processo, in conformità alle regole della SA.

La SA potrà eventualmente richiedere anche la redazione di specifici Piani di Controllo Qualità (PCQ) secondo format che verranno forniti in sede di aggiudicazione di gara.

8.5 Ordini di Servizio

Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche di dettaglio di cui all'art. 22, comma 6, D.M. 49/2018, il Servizio dovrà essere eseguito secondo le disposizioni impartite di volta in volta dal DEC, ove nominato, o dal RUP.

Qualora le prestazioni non siano effettuate secondo i manuali allegati ai Documenti di Gara o a regola d'arte, il DEC, ove nominato, o il RUP provvederà ad emettere Ordini di Servizio contenenti le disposizioni necessarie a carico dell'OE, per la correzione delle irregolarità riscontrate, salvo il riconoscimento degli eventuali danni subiti.

L'OE non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli Ordini di Servizio del DEC, ove nominato, o del RUP salva la facoltà di avanzare le proprie eccezioni con le modalità stabilite dal Contratto.

8.6 Obblighi di riservatezza

L'OE è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016.

L'OE è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

È preclusa all'OE ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dalla SA.

9 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

9.1 Modifiche dell'AQ e dei CA durante il periodo di efficacia

Nessuna variazione può essere introdotta dall'OE in relazione a ciascun CA conseguente al presente AQ se non è disposta dal DEC, ove nominato, o dal RUP e senza che sia preventivamente approvata dalla SA.

Non sono considerate varianti in corso d'opera il nolo di mezzi speciali disposto dal DEC, ove nominato, o dal RUP, che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singolo CA, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della SA - decurtate degli importi relativi ai singoli CA affidati al medesimo OE conseguenti al presente AQ - e che non comportino un aumento dell'importo aggiudicato conseguente al presente AQ.

L'OE è tenuto ad eseguire i variati Servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'AQ, sottoscrivendo per accettazione specifico atto di sottomissione e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi Servizi; in questi casi si provvede alla negoziazione di nuovi prezzi come previsto dall'art. 9.2.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite del 20% in relazione all'aumento dei Servizi richiesti dalla SA con riguardo allo specifico CA, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della SA decurtate degli importi relativi ai singoli CA affidati al medesimo OE conseguenti al presente AQ - e che non comportino un aumento dell'importo aggiudicato conseguente al presente AQ, le Parti dovranno sottoscrivere apposito atto aggiuntivo al CA principale.

Con riferimento alle attività di indagine, la rideterminazione del corrispettivo può avvenire nel caso di necessità di variazioni sostanziali che comportino una modifica del $\pm 20\%$ del valore pattuito in CA.

9.2 Prezzi applicabili alle prestazioni variate e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni quantitative delle prestazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di contratto determinati in sede di gara.

Per le attività ricomprese nel servizio di nolo (da intendersi a caldo) di mezzi speciali che si rendessero necessarie e i cui prezzi non sono ricompresi negli elenchi posti a base di gara, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, come previsto dall'art. 22, comma 5, D.M. 49/2018.

La formazione di NP per tali fattispecie potrà avvenire anche in sede preliminare alla stipula del CA e quindi:

- nel caso in cui nella RDS il RUP/DEC preveda prestazioni per cui occorre un NP;
- nel caso in cui nella PT l'OE intendesse proporre una prestazione diversa da quelle previste per cui occorre un NP.

Nel primo caso l'OE si limiterà a proporre i NP richiesti dalla SA, nel secondo dovrà anche corredare la proposta di NP con una breve relazione giustificativa circa i vantaggi (economici, temporali e tecnici) che l'introduzione della nuova attività comporta.

I nuovi prezzi dovranno in ogni caso, dove possibile, essere formulati in analogia a quelli contrattuali.

Per quanto concerne le prestazioni remunerate con tariffa giornaliera, nel caso di introduzione di figure professionali non previste in fase di offerta ed opportunamente giustificate da parte dell'OE in

caso di proposta, il relativo costo giornaliero sarà determinato in relazione al relativo livello professionale attraverso l'interpolazione dei costi unitari delle figure previste ad esso più assimilabili.

10 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

10.1 Risoluzione dei singoli CA

La SA può risolvere i CA per grave inadempimento dell'OE, ai sensi dell'art. 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate penali, di cui al precedente art. 5.7, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del CA;
- per il mancato rispetto dei termini di adempimenti di cui all'art. 5.8;
- in caso di sospensione arbitraria del Servizio come da art. 6.2;
- il mancato adempimento di quanto previsto all'art. 8.1.

Sono dovuti dall'OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del CA, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell'OE in ragione dei servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

10.2 Risoluzione dell'AQ

La SA può risolvere l'AQ per grave inadempimento dell'OE, ai sensi dell'art. 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali, di cui al precedente art. 5.7, che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'Accordo Quadro;
- qualora siano applicate, ad almeno la metà dei CA attivati, penali, di cui al precedente art. 5.7, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto di un singolo CA anche se non concorre il raggiungimento del valore del 10% dell'AQ; tale condizione si applica quando il numero di CA attivati supera i 10 contratti;
- qualora siano risolti, per le condizioni di cui all'art. 10.1, almeno 3 CA in un periodo di 12 mesi, a prescindere dall'ammontare delle penali.

In caso di risoluzione dell'AQ, la SA si riserva di consentire l'ultimazione dei servizi ancora in essere in virtù dei CA già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA già sottoscritti.

Sono dovuti dall'OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione dell'AQ, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell'OE in ragione dei servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

11 ALLEGATI

I documenti allegati al presente CSA sono i seguenti:

- Listino prezzi_Nolo di mezzi speciali;
- Disciplinare installazione cantieri giugno 2017-1;
- Sicurezza operatore su strada_rev06_2016;
- DUVRI.